



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELL'AREA CHIETI-PESCARA**

ALL. A

**PIANO TRIENALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Triennio 2025-2027





CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. CONTENUTO E FINALITA' DEL PIANO	4
3. ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO	5
4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
5. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI.....	10
6. ANALISI DEL CONTESTO - MAPPATURA.....	11
7. GESTIONE DEL RISCHIO	12
7.1 ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE NELL'ENTE.....	13
8. AZIONI DI CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
8.1 TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO	15
8.2 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DI CUI AL D. LGS. N. 39 DEL 2013	15
8.3 OBBLIGHI DI FORMAZIONE.....	16
8.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE	16
8.5 CODICE DI COMPORTAMENTO	17
8.6 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	17
9. FORMAZIONE DEL PERSONALE	18
10. TRASPARENZA	18
11. DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	23
11.1 PUBBLICAZIONE DEI DATI	24
11.2 VIGILANZA SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI	24
12. ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO.....	24
13. ENTRATA IN VIGORE.....	24



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

1. PREMESSA

La Legge 190/2012 detta le “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”(Legge Anticorruzione), è entrata in vigore il 28 novembre 2012. Essa, ha introdotto numerosi strumenti per rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, uniformando l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione ONU di Menda e la Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo). Nella stesura della norma, il Legislatore ha inoltre tenuto conto delle raccomandazioni formulate all’Italia dai gruppi di lavoro in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa che monitorano la conformità della normativa interna di contrasto alla corruzione agli standard internazionali.

In particolare, l’art. 1, comma 5 della Legge 190/2012 dispone che le Pubbliche Amministrazioni definiscano “un Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)” da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Pertanto, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo all’interno del Consorzio. Il Piano è un documento di natura programmatica, che ingloba tutte le misure di prevenzione sia obbligatorie per legge sia ulteriori, nonché il relativo sistema di controllo e di monitoraggio della loro effettiva attuazione.

Nell’ambito soggettivo di applicazione della legge anticorruzione sono ricompresi, ora in maniera espressa, gli Enti Pubblici Economici.

La L.190/2012 all’art. 1 comma 2-bis prevede infatti che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c.2 del D. Lgs. n. 165/2001, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e per gli altri soggetti di cui all’art.2-bis, comma 2 del D. Lgs. 33/13 (tra i quali sono ricompresi gli enti pubblici economici) ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.

Il comma 2-bis dell’art. 1 L. 190/12 e l’art. 2-bis del D. Lgs. 33/13 sono stati entrambi introdotti dal D. Lgs. 97 del 25 maggio 2016 (Riforma Madia) recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza...”

Gli Enti pubblici economici sono dunque tenuti ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01 con misure idonee a prevenire anche fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità di cui alla L. 190/12, riconducendole in un documento unitario che tiene luogo del PTPC.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ha tuttavia specificato che i soggetti di cui al predetto art. 2-bis, ove ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 231/01, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, adottano un PTPC ai sensi della L. 190/12 e s.m.i. il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti Pescara (di seguito Consorzio) è dunque destinataria della normativa



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

anticorruzione, L. 190/12 e s.m.i. nonché della normativa sulla trasparenza, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. (Decreto Trasparenza).

2. CONTENUTO E FINALITA' DEL PIANO

Il presente Piano Triennale si colloca come prosecuzione e aggiornamento del Piano 2021/23 predisposto e adottato dal Collegio dei Liquidatori con delibera n. 58 del 14/12/2020 per l'attuazione degli strumenti di prevenzione della corruzione anche attraverso la realizzazione delle attività di analisi e valutazione dei rischi corruttivi specifici, individuando le misure organizzative finalizzate a prevenirli.

Come sopra già evidenziato, la Sezione Speciale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2025 - 2027 – si colloca in una linea di tendenziale continuità con le precedenti.

L'elaborazione della Sezione riflette le caratteristiche della struttura amministrativa dell'Ente. La Sezione, pertanto, è destinata a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso il Consorzio ed è stata resa pubblica per tutti gli stakeholders interni ed esterni.

Nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2025-2027 si è tenuto conto di 4 fattori che influenzano le scelte di un Ente:

- la mission istituzionale dell'Ente;
- la sua struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;
- la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Venendo alle finalità del presente documento, esso risponde alle seguenti esigenze:

- 1) Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.
- 2) Prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
- 3) Prevedere obblighi di informazione nei confronti del soggetto chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle norme anticorruzione.
- 4) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
- 5) Monitorare i rapporti con i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati da procedimenti di qualunque genere.
- 6) Individuare specifici obblighi di trasparenza.

Tutto ciò allo scopo di conseguire gli obiettivi proposti dalla normativa anticorruzione, vale a dire:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza indicati nella Sezione speciale di prevenzione della corruzione

L'Organo di indirizzo politico fissa gli obiettivi strategici che l'Ente deve perseguire in ottica di prevenzione della corruzione. Tali obiettivi sono delineati alla luce delle peculiarità dell'Amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio sul Piano.

Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi strategici:



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

- 1) Revisione e miglioramento della regolamentazione interna.
- 2) Promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice.
- 3) Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, interni ed esterni.
- 4) Miglioramento dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
- 5) Costante aggiornamento dei contenuti presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
- 6) Potenziamento dei flussi informativi e della comunicazione verso l'interno o l'esterno.
- 7) Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'Ente.
- 8) Consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT.
- 9) Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione riguardo alle aree più sensibili (es. gestione degli appalti pubblici, selezione del personale).

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività del Consorzio maggiormente esposte al rischio di corruzione e, in parallelo, la previsione degli strumenti che il Consorzio intende adottare per la gestione di tale rischio.

Il presente Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi del D. Lgs. 33/13 e s.m.i.

3. ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio è un Ente strumentale della Regione Abruzzo, costituito ai sensi della D.P.R. 28.09.1962 n.1638 modificato con D.P.R. 14.06.1964 n.687, D.P.R. 14.06.1969 n.468, Decreto Presidente Giunta Regionale del 08.05.1978 n.587, Deliberazioni del Consiglio Regionale d'Abruzzo n.188/53 del 05.02.1980 e n.116/19 dell'11.07.1989, è un ente pubblico economico a norma dell'art. 36 della Legge n.317/1991, così come modificato dalla L. 341/95.

Ad esso si applicano le norme della legge della Regione Abruzzo 22.08.1994 n.56 e successive modifiche ed integrazioni, infine con Legge R.A. n.23/2011 è stato posto in liquidazione.

I Soci del Consorzio sono i seguenti:

Banca Popolare di Lanciano, Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo Società Cooperativa, Serfina Banca S.p.A. in Liquidazione, Eurosviluppo s.r.l., A.C.A. Azienda Consortile Acquedottistica, APO Ortona, Associazione Ind.li di Chieti, C.N.A. Piccola Impresa, Comunità Montane Maiella Morrone, Unione Provinciale Artigiani Confartigianato, C.I.P.O. Ortona, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara i Comuni di: Bucchianico, Miglianico, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, Tollo, Torrecchia Teatina, Alanno, Bolognano, Castiglione a Casauria Città Sant'Angelo, Penne, Scafa, Casalincontrada, Pianella, Loreto Aprutino, Pescara, Cepagatti, Manoppello, Chieti, Popoli, Tocco da Casauria, Moscufo, Ari, Canosa Sannita, Catignano, Collecervino, Cugnoli, Elice, Giuliano Teatino, Lettomanoppello, Pretoro, Roccamontepiano, Sant'Eufemia a Maiella, S. Martino sulla Marrucina, Serramonacesca, Roccamorice, Pietranico, Torre De Passeri, Picciano.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

Il Consorzio fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali site negli agglomerati consortili, favorisce la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio di competenza in ambito della Regione Abruzzo. In particolare, eroga i servizi essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese, dietro il pagamento di corrispettivo da parte delle imprese stesse, nonché servizi ambientali e servizi innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

A termini di Statuto il Consorzio svolge le attività di:

- a) Progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni.
- b) Acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedure di esproprio per ragione di pubblica utilità.
- c) Vendita delle aree, vendita e locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto b).
- d) Gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione; acquisto e vendita di energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive.
- e) Riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal Consorzio.
- f) Progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ITC.
- g) Promozione, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dall'Ente medesimo, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizza e gestisce in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale (c. 5 dell'art. 36 della L. 317/91).

Altre attività

Struttura Commissariale

Con DGR n. 648-C del 10/10/2024 avente ad oggetto "PROCESSO DI RIASSETTO COMPLESSIVO, RIORGANIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI REGIONALI. AVVIO DEL PROGETTO DI FUSIONE EX ARTT. 2501 SS. C.C. TRA L'AZIENDA REGIONALE DELLE AREE PRODUTTIVE (ARAP) ED IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA PESCARA-CHIETI (CSI). INDIRIZZI OPERATIVI E ATTIVITÀ CONSEGUENTI" la Giunta regionale, ha approvato in attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo, nonché ai sensi dell'art. 2, L.R. 24 marzo 2009, n. 4, un disegno di legge regionale avente ad oggetto l'istituzione dell'Agenzia Regionale Unica delle Attività Produttive (ARUAP) che sarà costituita tramite la fusione dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara, nel rispetto delle modalità operative previste dagli artt. 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. La ratio sottesa a tale deliberazione, (come si evince dallo stesso provvedimento), è connessa alla



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

necessità di adeguare le competenze e gli interventi alle mutate esigenze di sviluppo economico, richieste dal mercato e dall'evoluzione normativa in campo di transizione ecologica e digitale, rafforzando, al contempo, l'esigenza di maggiore competitività ed innovazione delle aree industriali abruzzesi a servizio delle imprese che operano ed investono sul territorio regionale. Nella summenzionata deliberazione si legge che il mutato scenario economico impone “una riorganizzazione dell'intero sistema di supporto e crescita dei distretti industriali d'Abruzzo, tale da imporre un nuovo pronunciamento del legislatore regionale che, superando l'attuale Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23, sia capace di creare un apposito ente pubblico economico vigilato dalla Regione Abruzzo e deputato a:

- i. rafforzare l'attrattività e la competitività delle proprie attività produttive;
- ii. creare un sistema regionale integrato volto al sostegno, all'insediamento ed allo sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale;
- iii. attrarre nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale;
- iv. svolgere le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI);
- v. interagire con altre aree destinate ad attività produttive site sul territorio regionale, previo accordo con i Comuni interessati;
- vi. supportare il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di attività produttive nell'attività di attrazione degli investimenti sul territorio della Regione Abruzzo.”

La Giunta ha stabilito di approvare degli “indirizzi operativi per l'attuazione di un efficace progetto di fusione, cui i Commissari per la gestione straordinaria devono attenersi, in aggiunta alla gestione straordinaria degli Enti:

- a) Fase preliminare: redazione del progetto di fusione e relativa approvazione da parte dei rispettivi Commissari dei due enti pubblici economici;
- b) Fase deliberativa: approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA competente;
- c) Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;
- d) Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
- e) Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell'atto notarile di fusione e successivo deposito presso la CCIAA competente.”

Altresì, ha stabilito che tutte le suddette fasi dovranno concludersi entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei commissari e, comunque, entro e non oltre il termine massimo indicato dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 marzo 2009, n. 4.

Con la DGR n. 648-C del 10/10/2024 è stato nominato il Commissario per la gestione straordinaria del Consorzio nella persona della Dott.ssa Lorella Franciotti, stabilendo che la stessa, al fine di efficientare i tempi e le operazioni necessarie, si avvarrà del supporto operativo di due sub-Commissari, muniti di specifiche esperienze in materia con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario delegato. Con



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del è stato nominato il sub – Commissario sig. Emilio Palumbo

Il Consorzio assegna e vende agli operatori economici che ne fanno richiesta aree per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali e di servizi e commercio, negli agglomerati industriali che rientrano nella perimetrazione consortile, quali: Chieti, Pescara, Scafa, Alanno, Città Sant'Angelo, Loreto, Ortona, Manoppello, Castiglione a Casauria, San Giovanni Teatino.

4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa in materia, la presente Sezione individua i diversi soggetti cui, a diverso titolo e con modalità e poteri differenti, è affidata la responsabilità di garantire l'efficace attuazione delle politiche anticorruzione nella gestione dell'Ente.

Di seguito si indicano le figure che partecipano attivamente a siffatto processo, definite sulla scorta di quanto previsto dal P.N.A. e tenuto conto della natura e della organizzazione dell'Ente.

A. L'Organo di indirizzo politico L'Art. 1, comma 8, della L. 190/2012 – così come sostituito dal D. Lgs. 97/2016 – stabilisce che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”. Con DGR n. 648/c del 10/10/2024 la giunta regionale nell'ambito del processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali e di avvio del progetto di fusione ex artt. 2501 ss. c.c. tra ARAP ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara – Chieti ha individuato e nominato specifica struttura commissariale, Ragion per cui, attualmente ed in via eccezionale, la competenza è del Commissario Straordinario.

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio, a seguito della cessazione dal servizio del precedente responsabile con qualifica di Dirigente, è stato formalmente conferito al Dirigente Arch. Renato Di Salvatore con deliberazione n. 70 del 02/10/25.

Con la stessa delibera il responsabile della prevenzione della corruzione è stato altresì nominato responsabile della Trasparenza, essendo di norma tali figure coincidenti, ai sensi dell'art. 43, comma 1 D. Lgs. n. 33/13 e s.m.i.

Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa vigente e secondo le specifiche previsioni



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

contrattuali. Le funzioni attribuite al responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone all'Amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento (si fa presente che è l'unica responsabile in organico con qualifica di dirigente poiché non sono consentite assunzioni in quanto l'Ente è in Liquidazione);
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Consorzio;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dipendenti;
- f) monitora, compatibilmente con l'organico aziendale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione o l'applicazione di misure alternative quando la rotazione non sia possibile;
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.

Coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012 e dal Decreto legislativo n. 33 del 2013, l'attività relativa all'anticorruzione e trasparenza avviene all'interno del limite dello stanziamento che l'Amministrazione dovrà prevedere annualmente.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale della collaborazione di personale aziendale, idoneo per funzioni e ruoli, quest'ultimo è tenuto alla predisposizione di apposite relazioni con cui fornisce tutte le informazioni richieste in materia, in particolare:

- concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, proponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- attuare nell'ambito degli uffici di appartenenza le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione,
- relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- concorrere, con il responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, a dare attuazione a tutte le



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e i referenti possono richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che potrebbero integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza, ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Si è inteso così costituire una sorta di *gruppo di lavoro permanente*, con l'obiettivo di dare massima effettività alle previsioni del Piano, di acquisire input per i futuri aggiornamenti, di assicurare il monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel Piano stesso. Il gruppo dovrà essere incrementato formalmente di professionalità tecniche in grado di garantire la tempestività delle pubblicazioni dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza.

5. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Il Consorzio ha un organigramma non coerente con le attuali necessità amministrative e gestionali aziendali, ma essendo in liquidazione non ha le risorse per una ristrutturazione organica, le funzioni da ultimo sono state riattribuite con la deliberazione n. 65 del 25/09/25.

L'Ente ha predisposto "Regolamenti" per tutte le aree e settori di attività istituzionali, nell'ottica di omogeneizzare e ottimizzare procedimenti e procedure, sia con riguardo a quelli aventi rilievo sull'organizzazione interna dell'Ente, sia a quelli che incidono sulla sfera giuridica di soggetti esterni (utenti, portatori di interessi ecc.). Risultano ad oggi adottati:

- *"Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali"* (delibera C.d.L. n. 60/2021 e ss. Mm.);
- *"Regolamento aziendale per la costituzione e l'aggiornamento dell'Albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento delle forniture e dei servizi con procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016"*
- il *"Regolamento per acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi"* – D.lgs.n.163/2006" (Delibera C.d.L. n. 1/2015);
- il *"Regolamento aziendale per disciplinare gli onorari per il riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati esterni"* (Delibera C.d.L. n. 10/18);
- il *"Regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali del Consorzio"* (Delibera C.d.L. n. 60/2020)
- il *"Regolamento incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i."* (Delibera C.d.L. n.64/2018);
- *"Regolamento per l'installazione della cartellonistica pubblicitaria in ambito industriale, classificazione dei mezzi pubblicitari e determinazione del corrispettivo per l'utilizzo del suolo consortile"* (Delibera C.d.L. n. 48/2020),
- *"Regolamento per la disciplina dei contratti di locazione in aree industriali"* (Delibera C.d.L. n. 127/2019);



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

- Regolamento dei passi carrai e occupazione temporanea e permanente suolo e sottosuolo consortile ” (Delibera C.d.L. n.38/2008).

All'esito dell'adozione di tutti i Regolamenti previsti sarà possibile standardizzare le procedure amministrative e gestionali per i vari ambiti di attività aziendale; l'individuazione puntuale di macro-processi e processi, tramite la mappatura delle attività svolte dagli Uffici aziendali, agevolerà le attività di monitoraggio nelle varie fasi delle procedure medesime

A tal fine un gruppo di lavoro permanente costituito, oltre che dal RPCT, dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico al quale sono naturalmente affidati poteri propositivi e da tutti i dipendenti, deve dare un contributo per il controllo nonché obblighi di collaborazione, per garantire effettività alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso una costante attività di monitoraggio e di azione diretta di prevenzione della corruzione.

La strategia di prevenzione della corruzione vede tuttavia protagonisti tutti i dipendenti del Consorzio, tenuti a perseguire gli obiettivi del Piano e a segnalare eventuali comportamenti illeciti.

Tutti i dipendenti del Consorzio e sono destinatari di specifici doveri ed in particolare:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito;
- osservano il Codice di comportamento dell'Ente e verificano le ipotesi di violazione alle sue disposizioni; I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente i quali prestano la propria attività di collaborazione nei confronti dell'Ente;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.
- segnalano le situazioni di illecito.

Tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività dell'Ente, dunque, sono tenuti a conoscere i contenuti della Sezione Anticorruzione. La sua adozione, e i suoi successivi aggiornamenti, pertanto, saranno adeguatamente pubblicizzati dall'Ente sul sito istituzionale e mediante informativa via mail, a ciascun dipendente, così come – in futuro – a coloro che verranno assunti. La conoscenza del P.T.P.C.T. e dei suoi contenuti, invece, sarà realizzata attraverso: ➤ Apposite iniziative di formazione, a favore dei dipendenti, che riguardino i temi oggetto del presente P.T.P.C.T. ➤ Specifiche informative, anche con riferimento alle (ovvero in occasione delle) eventuali segnalazioni di illecito che pervengano agli organi preposti.

6. ANALISI DEL CONTESTO - MAPPATURA

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale. Pertanto, nell'ambito dell'attività di mappatura condotta si è proceduto ad esaminare in primis il contesto esterno all'Ente. Si è così, prima di tutto, circoscritto l'ambito geografico di operatività dell'Ente individuandolo nel territorio della Regione Abruzzo. Simile dato, peraltro, assume una particolare rilevanza ai fini che in questa sede rilevano. Ciò in quanto gli studi sulla criminalità organizzata locale hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Il contesto interno.

L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Tra gli Organi Istituzionali si annoverano:

- Il Commissario Straordinario Liquidatore nominato con DGR 648/C /2024
- Il Sub commissario nominato con decreto n. 1/2024 del Commissario
- Il Revisore Legale, con funzione di organo di controllo, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale.

Il sistema di governance dell'Ente è illustrato nel relativo organigramma, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa, approvato con deliberazione n. 65 del 25/09/2025;

7. GESTIONE DEL RISCHIO

La L. 190/2012 prevede la mappatura delle Aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché l'individuazione, per ciascuna Area, dei processi più soggetti al rischio corruttivo.

L'ANAC ha individuato nel PNA n. 8 aree di rischio "generali":

1. Acquisizione e progressione del personale
2. Affidamento lavori, servizi e forniture.
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni, concessioni).



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sovvenzioni, contributi, sussidi).
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.
6. Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni.
7. Incarichi e nomine.
8. Affari legali e contenzioso.

Risultando sovrapponibili, in senso ampio, agli ambiti di rischio del Consorzio - perché è in tali contesti che trova esplicitazione l'attività aziendale - a tali Aree si farà utile riferimento nelle fasi di analisi del contesto (interno ed esterno), della valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione) in sede di analisi speculativa dei processi. Tale attività, in particolare, sarà svolta a mezzo di 'interviste' al personale responsabile preposto alle varie aree (servizi/uffici) e dovrà permettere di individuare, per ciascun processo, i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e il danno di immagine che il Consorzio potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi.

L'analisi del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione saranno organizzate in tabelle dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dai dirigenti, ciascuno per le aree di rispettiva competenza; le tabelle saranno inserite negli aggiornamenti del Piano.

7.1 ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE NELL'ENTE

Una considerazione più analitica delle Aree di rischio generali fa emergere ulteriori specificazioni dei rischi, connessi alle seguenti attività:

- a) nomina delle commissioni di concorso;
- b) nomina delle commissioni di gara;
- c) elaborazione bandi di gara;
- d) elaborazione bandi di concorso;
- e) affidamento lavori, servizi e forniture;
- f) indagini di mercato che precedono la progettazione di un'opera, l'affidamento di servizi e forniture;
- g) proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;
- h) atti di approvazione di varianti in corso d'opera relativi ad appalti di lavori pubblici;
- i) procedure per l'affidamento di incarichi legali;
- j) affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi;
- k) affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza;
- l) autorizzazione al subappalto di opere pubbliche;
- m) autorizzazioni agli scarichi;
- n) sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda;
- o) liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;
- p) applicazioni di penali in esecuzione del contratto;
- q) conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- r) alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi,
- s) concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio dell'Ente;
- t) locazioni passive;
- u) acquisti e permuta di immobili e/o di diritti reali minori;



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

- v) nomine in società partecipate;
- w) accordi bonari in corso di esproprio;
- x) transazioni a chiusura di contenzioso pendente;
- y) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- z) Rapporti con le imprese insediate negli agglomerati industriali;
- aa) Gestione pratiche autorizzative;

A queste vanno aggiunti ulteriori settori che, in considerazione delle specifiche tipologie di attività svolte dall'Ente e delle loro implicazioni con i soggetti-portatori di interessi che con lo stesso entrano in relazione, inglobano le aree "generali" indicate dall'Autorità.

I risultati appena riferiti sono riassunti nella seguente tabella.

- P.01 Affari Generali
- P.02 Finanziario
- P.03 Acquisti e Gare
- P.04 Area Tecnica
- P.05 Gestione del Territorio P.06 Lavori
- P.07 Sistemi informativi
- P.08 Acquisizione e progressione del personale
- P.09 Sicurezza sul Lavoro
- P.10 Sistemi di Gestione Aziendale
- P.11 Legale
- P.12 Gestione Ambientale

8. AZIONI DI CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi dell'art.1, comma 9 lett. b) della Legge n.190/2012, sono state identificate le seguenti azioni, da implementare progressivamente nell'ambito del triennio 2025/27.

Per quanto riguarda i meccanismi di formazione delle decisioni appare necessario:

- a. nella formazione dei provvedimenti, e in particolare per quelli in cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente e puntualmente l'atto;
- b. nello svolgimento e nell'istruttoria degli atti è doveroso:
 - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - redigere gli atti in modo chiaro, comprensibile, e con un linguaggio semplice;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - garantire la tracciabilità di ogni processo decisionale;
- c. per consentire di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza; in particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti;
- d. il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, dandone comunicazione al Dirigente/Responsabile del Servizio e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- e. i Dirigenti avranno cura di rendere disponibili e di pubblicare, sul sito del Consorzio, nel rispetto delle modalità di gestione del sito stesso determinate dall'Amministrazione, i



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

- moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- f. nell'attività contrattuale:
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento in materia;
 - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia;
 - assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta, in ossequio agli albi istituiti;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati in ossequio agli albi istituiti;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
 - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
 - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- g. negli atti di erogazione dei contributi è necessario predeterminare ed enunciare i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione, richiamando puntualmente i relativi provvedimenti;
- h. nel conferimento degli incarichi esterni occorre richiamare i presupposti di legge che consentono l'adozione dell'atto;
- i. i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere, all'atto dell'insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso.

8.1 TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO

Conformemente a quanto richiesto dalla Legge n. 190 del 2012, il Consorzio adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

E' richiesto a ciascun dipendente di segnalare, tempestivamente, le eventuali situazioni di conflitto di interesse con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013; la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio dirigente sovraordinato.

8.2 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DI CUI AL D. LGS. N. 39 DEL 2013

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con l'Ufficio del Personale, verifica l'acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità da parte di destinatari di incarichi ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 2013. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è resa dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico ed è allegata allo stesso atto di conferimento che viene pubblicato



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

sul sito istituzionale del Consorzio. È fatto obbligo agli interessati destinatari di incarichi di segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione un'eventuale intervenuta causa di incompatibilità, affinché possano essere adottate le misure conseguenti.

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 39 del 2013, l'autocertificazione resa dall'interessato è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

8.3 OBBLIGHI DI FORMAZIONE

Referenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Referente sovraordinato qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Responsabile e i Referenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ente, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

8.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa stabilire rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La rotazione è una delle misure a disposizione delle amministrazioni in materia di prevenzione della corruzione. Deve, infatti, essere considerata in una logica di necessaria complementarità con altre misure precauzionali e può rappresentare un criterio organizzativo utile a contribuire alla formazione del personale, accrescendone competenze e preparazione professionale.

Ove, tuttavia, non sia possibile utilizzare la rotazione, ad esempio per scarsità, in determinati settori, di figure equipollenti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione suggerisce di operare scelte organizzative, nonché di adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali la previsione da parte del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico non essendoci in organico Dirigenti, di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, evitando l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o dando maggiore risalto alla trasparenza "esterna", con la pubblicazione di dati ulteriori.

Il Responsabile di riferimento, ove possibile e opportuno, valuta e propone, con il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione, per quanto di rispettiva competenza, le modalità concrete di rotazione del personale coinvolto nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti relativi ai processi a maggiore rischio di corruzione. Nei casi in cui si proceda all'applicazione del principio di rotazione, si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. La rotazione deve essere attuata dall'organo competente compatibilmente con la disponibilità di posti in organico del Consorzio ed in considerazione



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate.

Fatti salvi i casi di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico, con il supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione, procede comunque, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dal contratto collettivo di lavoro e dalle altre norme applicabili, e per quanto di competenza, a proporre la rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura corruttiva o non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

8.5 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Consorzio ha previsto, per quanto compatibile con la sua natura di "Ente pubblico economico", l'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

L'Ente, nell'ottica di dare massima implementazione alle misure di prevenzione della corruzione, ha in programma l'adozione di un Codice di comportamento dei propri dipendenti, che integri e specifichi, con i necessari adattamenti, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che ne costituisce la base minima e indefettibile.

8.6 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 quale misura di prevenzione della corruzione, ponendo a carico delle amministrazioni l'onere di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

La segnalazione/denuncia deve essere fatta nell'interesse dell'amministrazione, finalizzata cioè a promuovere l'etica e l'integrità; non deve essere quindi utilizzata per esigenze individuali.

Il procedimento di gestione della segnalazione dovrà garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità.

Non rientra dunque nella fattispecie prevista dalla norma come "dipendente pubblico che segnala illeciti" quella del soggetto che, nell'inoltare una segnalazione, non si renda conoscibile. La ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro".

Destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione, che è anche il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria sui fatti segnalati, ai fini degli adempimenti successivi.

Le linee guida dell'ANAC individuano anche gli Enti Pubblici Economici quali destinatari della norma e quindi l'adozione di misure di tutela del Whistleblower da parte degli stessi.

L'ANAC prevede che per la procedura sia adottato un modello gestionale informatizzato, previa attivazione di un canale riservato per la trasmissione delle segnalazioni.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

La L. n. 79 del 30.11.17 è intervenuta ulteriormente sulla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Vi sono inclusi i dipendenti degli Enti pubblici economici.

Il Consorzio è in procinto di implementare una procedura informatizzata per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, prevedendo la tutela del dipendente che effettua la segnalazione.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione redige il Piano annuale delle iniziative formative che deve prevedere percorsi di formazione di livello generale e percorsi di formazione di livello specifico rivolti al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai componenti l'Ufficio di supporto dell'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai Referenti e a tutti i soggetti addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione.

All'interno del suddetto Piano annuale sono individuati i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione, specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione, e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

La modalità di erogazione della formazione potrà essere anche on-line, per favorire la fruizione più ampia possibile da parte dei soggetti coinvolti.

Alla erogazione delle attività formative il Consorzio dovrà destinare specifici fondi.

10. TRASPARENZA

La trasparenza è il principale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

Il D. Lgs. n. 33/13 è stato recentemente novellato dal D. Lgs. n. 97/16 (Riforma Madia), che incide particolarmente in tema di trasparenza dell'azione amministrativa.

L'art. 1 del D. Lgs. 97/16 ha sostituito, non a caso, il titolo del D. Lgs. 33/13 in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, integrando l'oggetto del provvedimento con il riferimento al diritto di accesso civico accanto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

L'art. 2 interviene sulla nozione di principio generale di trasparenza, che deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non solo a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire la tutela dei diritti fondamentali e a promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

Anche l'ambito soggettivo di applicazione della norma è stato ridefinito dalla riforma ed ora include esplicitamente gli Enti Pubblici Economici.

Il decreto persegue inoltre l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti, mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

La novità più rilevante in tema di trasparenza è stata la disciplina dell'accesso civico, con l'introduzione di una nuova forma di accesso - *Accesso civico generalizzato* - equivalente al *Freedom of Information Act* (FOIA) per riconoscere ai cittadini, in nome di una *disclosure* tipica del mondo anglosassone, la possibilità di accedere anche ai dati e ai documenti per i quali non sussista l'obbligo espresso di pubblicazione: il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto rappresentano eccezioni.

È un istituto di respiro più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione in quanto è riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto e di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice", che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e che costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.

L'*accesso generalizzato* si delinea per la sua autonomia e indipendenza rispetto agli obblighi di pubblicazione ed è espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, il rispetto degli interessi pubblici e privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Le forme di accesso disciplinate dal Decreto sulla trasparenza vanno tenute distinte dall'accesso documentale di cui alla L. n. 241/90, che ha la finalità di consentire ai soggetti interessati di esercitare al meglio le facoltà partecipative, oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

L'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua dunque a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico, generalizzato e non, operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Nei termini di cui alle disposizioni transitorie dettate dal D. Lgs. 97/16, il Consorzio sta provvedendo a disciplinare l'*accesso civico* e l'*accesso civico generalizzato*, pubblicando sul sito istituzionale: <http://halleyweb.com/consindchieti/hh/index.php>, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", le indicazioni per l'inoltro delle istanze di accesso, provvedendo alla contestuale attivazione di due account di posta elettronica, rispettivamente per la richiesta di dati *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e per la richiesta di pubblicazione di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Altra importante modifica introdotta dal D.Lgs. 97/16, che va interpretata in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione, è quella contemplata all'art. 10 del D. Lgs. 33/13. Tale novella, nell'abrogare la previsione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), e nel prevedere che il PTPC contenga, in un'apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ha di fatto disposto la confluenza dei contenuti del Programma medesimo all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). Tale previsione va letta in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne dell'amministrazione, ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. Lo stesso art. 10 al comma 3 prevede, infatti, che "*La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali*".



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

Il Consorzio si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dall'Allegato A al D.Lgs. n. 33 del 2013, anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla norma suddetta.

Accesso civico

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati e informazioni che l'Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto e attuale). Le istanze sono gratuite. La richiesta di accesso civico deve essere inoltrata mediante e-mail a **consorzio@csicchietipescara.it** o posta elettronica certificata alla p.e.c. di **csicchietipescara@pec.it**). La richiesta non è soggetta ad alcuna limitazione, salvo la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto disposto dall'art. 5-bis e non necessita di alcuna motivazione. Il RPCT e l'ufficio competente a supporto risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi. (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis legge n. 241/90)

Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse

In merito all'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni. Ad ogni modo l'Ente opera al fine di evitare situazioni ove i dipendenti siano o possano apparire, in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso. Nei casi di conflitto, anche solo apparente, tutti i destinatari interessati devono astenersi dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti (anche di natura preliminare e/o preparatoria) che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo. Essi si astengono in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e quando le decisioni coinvolgano direttamente interessi di società proprie o di appartenenza o con cui hanno rapporti commerciali. Tale misura assume particolare rilievo a seguito dell'adozione del Regolamento per l'assunzione del personale dipendente e dirigente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di settore degli enti pubblici economici per come recepita dal CCNL Dirigenti Ficei e dal CCNL Dipendenti Ficei

Conferimento e autorizzazione incarichi istituzionali ed extra- istituzionali

La L. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, in particolare prevedendo che:

- degli appositi regolamenti debbono individuare gli incarichi vietati.
- le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza. (Allegato 1, P.N.A., par. B.7, pag. 46 e ss.).

Inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Al fine di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Gli incarichi ai quali si applica la misura dell'incompatibilità sono quelli dirigenziali interni ed esterni, quelli amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento al Consorzio l'ambito di applicazione è definito dall'art.1 del d.lgs. n.39/2013: gli incarichi dirigenziali (interni od esterni), che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, e gli incarichi di amministrazione dell'ente pubblico da identificarsi con gli organi di indirizzo dell'Ente. Ai sensi dell'art.16 del D. Lgs.39/2013, all'ANAC sono attribuiti i poteri di vigilanza e di accertamento in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili, come declinati nelle citate Linee Guida adottate dall'ANAC con deliberazione n. 833 del 03/08/2016, cui si fa esplicito rinvio. Al RPCT è demandato il compito di vigilanza sull'osservanza, all'interno dell'Ente, delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Il conferimento di incarichi da parte del Consorzio deve essere preceduto dalla preventiva acquisizione, di apposita dichiarazione dell'interessato sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità.

A tal fine il Consorzio ha predisposto, aggiornandoli, appositi moduli di dichiarazione. La violazione delle norme in materia di inconferibilità comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto. La violazione delle norme in materia di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto. Gli amministratori del Consorzio presentano, tempestivamente all'atto dell'insediamento e con cadenza annuale, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all' art. 4 c. 1 sex e art 5-bis c. 5 della L. R. 4/2009.

Le medesime dichiarazioni sono rese annualmente restando fermo l'obbligo in capo ai medesimi soggetti di comunicare tempestivamente l'insorgenza di tali situazioni.

I dirigenti dell'Ente presentano all'atto di nomina ed annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, restando fermo l'obbligo in capo ai medesimi soggetti di comunicare tempestivamente l'insorgenza di tali situazioni.

La misura del c.d. pantouflage

La L. n. 190 del 2012 e s.m.i. ha introdotto un nuovo comma all'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 il comma 16-ter volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse ad



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

impieghi lavorativi del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente: la c.d. misura generale del pantouflage o revolving doors. Il comma 16-ter stabilisce, invero, che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. L'applicazione della disciplina sul pantouflage comporta che il dipendente che ha cessato il proprio rapporto lavorativo “pubblicistico” svolga “attività lavorativa o professionale” presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione. Secondo ANAC (PNA 2022), l'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di “attività professionale” richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Si precisa, inoltre, come più volte chiarito da ANAC, che per “potere autoritativo” cui fa riferimento la norma, si intende quel potere della pubblica amministrazione che implica l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Secondo il Consiglio di Stato “Il divieto di pantouflage si riferisce non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 negli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. n. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018 cit.)

Patti di integrità negli affidamenti

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le stazioni appaltanti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Monitoraggio



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

Il Piano prevede che il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione (sia esso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o PTPCT o integrativo del MOG 231) è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.

Dall'insieme di quanto sopra si evince che il Piano anticorruzione è teso a realizzare due importanti obiettivi:

- acquisire notizie relative allo stato della gestione delle varie attività consortili, riguardo al rispetto delle prescrizioni di legge;
- promuovere la diffusione di modelli amministrativi improntati alla legalità, ma al contempo all'efficienza e ad una pronta risposta all'utenza.

È importante evidenziare come al Responsabile della prevenzione non viene attribuito alcun potere specifico dinanzi a vizi e patologie riscontrate nell'atto. Laddove rilevi la presenza di situazioni anomale, infatti, il Responsabile si limiterà alla loro evidenziazione ai dirigenti e al Direttore Generale.

Il presente Piano deve intendersi strumento aperto ed in continua evoluzione, preordinato a ricomprendere progressivamente procedimenti inerenti tutte le attività svolte dall'Amministrazione.

Una prima fase del monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità. Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

11. DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

In particolare, i dati oggetto di pubblicazione individuati sono:

- Organizzazione del Consorzio.
- Organi di indirizzo politico e di gestione.
- Dotazione Organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Dati relativi al personale non a tempo indeterminato.
- Articolazione degli Uffici e riferimenti telefonici e di posta elettronica.
- Titolari di incarichi di dirigenziali.
- Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza.
- Dati relativi a incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.
- Bandi di concorso.
- Provvedimenti amministrativi.
- Bilancio preventivo e consuntivo, e dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
- Beni immobili e gestione del patrimonio.
- Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione.
- Dati concernenti i servizi erogati.
- Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sull'acquisizione d'ufficio dei dati.
- Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- Atti di governo del territorio.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA

11.1 PUBBLICAZIONE DEI DATI

I dati sono pubblicati online e aggiornati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, con le cadenze previste dal D. Lgs. n. 33/13 e s.m.i.

Il Consorzio ha intenzione di implementare automatismi informatizzati, attraverso software gestionale, per assicurare la tempestività della pubblicazione dei dati obbligatori se le risorse lo consentiranno (si ricorda che l'Ente è in liquidazione).

11.2 VIGILANZA SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è garantita dall'attività di controllo del Responsabile per la trasparenza, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento nonché dal personale dipendente del Consorzio che individui omissioni o ritardi nella pubblicazione di dati obbligatori.

12. ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività del Consorzio. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento dell'Amministrazione.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la Legge n. 190 del 2012, il D.Lgs. n. 33 del 2013, il D.Lgs. n. 39 del 2013 e relative modifiche e integrazioni.

13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio.